

**D.P.R. 26-10-1972 n. 633**

**Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.**

**19-bis1. Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.**

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni (152);

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni (153);

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (154);

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore (155);

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone (156);

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) [l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo] (157);

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (158);

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis (159) (160).

(152) Lettera così sostituita dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.

(153) Lettera così sostituita dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.

(154) Lettera prima modificata dal comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 15 settembre 2005, n. 258, aggiunto dalla relativa legge di conversione e poi così sostituita dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, l'art. 14, comma 9, L. 24 dicembre 1993, n. 537, l'art. 7, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 30, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 1 del citato, D.L. 15 settembre 2006, n. 258.

(155) Lettera così sostituita dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 15 settembre 2006, n. 258.

(156) Lettera così modificata prima dal comma 304 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, poi dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1, ed infine dal comma 28-bis dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nel comma 28-ter del medesimo articolo 83. Vedi, anche, il comma 305 dell' articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(157) Lettera prima modificata dall'art. 31, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi così sostituita dal comma 3 dell'art. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ed infine abrogata dal comma 261 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.

(158) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(159) Lettera così modificata dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(160) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto. L'ultimo periodo della lettera i) è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287), per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù del disposto del comma 3 dello stesso art. 3.